

~~STATUTO~~ **NORME SUL FUNZIONAMENTO** DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - "A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L."

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.", in forma abbreviata "AFM S.R.L."

La costituzione avviene mediante trasformazione dell'Azienda Speciale "A.F.M. Farmacie Comunali", già costituita ai sensi dell'art. 22 lett. C) e art. 23 L. 142/1990, poi abrogata e sostituita dal D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

ART. 2 - SEDE

2.1 La Società ha sede legale in Ferrara.

2.2 Spetta all'Organo Amministrativo deliberare l'istituzione e il trasferimento di sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ART. 3 - DURATA

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata come pure anticipata, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 4 - OGGETTO

4.1 La Società svolge la propria attività nell'interesse dell'Ente Territoriale di riferimento. La Società ha per oggetto l'esercizio diretto di farmacie, siano esse proprie o di titolarità del Comune di Ferrara, nel qual caso lo svolgimento del servizio avviene per conto del Comune stesso; può inoltre svolgere tale servizio per conto di altri Enti ed Istituzioni che lo richiedono, sempre nel rispetto delle norme di legge applicabili.

Tale attività comprende:

a) la vendita e distribuzione di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, affini ai farmaceutici, omeopatici, di erboristeria, veterinari, preparati galenici, officinali e magistrali, prodotti apistici, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, materiali di medicazione, reattivi e diagnostici, apparecchi medicali ed elettromedicali, e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

b) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

c) l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza;

d) la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale;

e) la promozione e partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e/o sociale in favore di cittadini, ivi compresa l'erogazione di servizi connessi alle attività socio-sanitarie;

f) la promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, tutela della salute, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale a favore dei propri dipendenti, anche in proprio mediante corsi, convegni, master e simili, ciò al fine di garantire un costante livello di efficienza e di qualità nello svolgimento dell'attività a favore dei destinatari;

La società potrà, inoltre, estendere la propria attività ad ulteriori servizi connessi ed accessori a quelli sopra elencati, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- gestione servizi socio-sanitari alla persona anche mediante nuove tecnologie quali: telesoccorso, telemedicina, servizi di prenotazione, ecc.;

- distribuzione di medicinali e prodotti parafarmaceutici a favore di cittadini utenti delle Residenze Sanitarie Assistite;

- fornitura a Paesi colpiti da calamità compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;

- distribuzione di presidi sanitari per conto del SSN;

- fornitura di ulteriori servizi agli operatori, enti o istituzioni, imprese, che agiscono nel campo farmaceutico o che svolgono prestazioni sanitarie o assistenziali a favore della collettività.

Le attività ed i servizi rientranti nell'oggetto sociale possono essere svolti, fatti salvi i divieti posti dalla legge, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, e mezzi e strumenti

elettronici, informatici e telematici di ogni tipo.

4.2 La Società potrà effettuare i servizi di farmacia di cui sopra anche a favore o in collaborazione con Enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme di legge.

4.3 La società può inoltre essere titolare di autorizzazioni amministrative per la produzione, commercializzazione, e vendita di prodotti e per la gestione di servizi e prestazioni che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato.

4.4 La Società può eseguire, nell'ambito della promozione della sua attività, donazioni a enti, preferibilmente sotto forma di servizi, associazioni e organizzazioni che operano in campo assistenziale, umanitario, culturale e sociale.

4.5 La Società assicura l'informazione ai clienti sui servizi e sui prodotti posti sul mercato.

4.6 La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita, previa autorizzazione dell'Assemblea, anche attraverso società controllate o collegate, o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse, o la partecipazione a società commerciali, consorzi od associazioni già esistenti o a raggruppamenti temporanei di impresa.

4.7 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili e necessarie.

4.8 La Società è in ogni caso vincolata a realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'Ente Pubblico Locale socio, nell'ambito del mandato ricevuto dal medesimo attraverso il Contratto di servizio. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

#### ART. 5 - SOCI

5.1 La quota pubblica di capitale sociale non potrà essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società; possono concorrere alla formazione del capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

#### ART. 6 - DOMICILIO

6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e/o del revisore, ~~se nominati~~, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal competente Registro delle Imprese. L'indirizzo di posta elettronica, rilevante ai fini delle convocazioni e di ogni altra comunicazione societaria, dovrà essere comunicato per iscritto alla Società a cura degli interessati.

#### ART. 7 CAPITALE SOCIALE - AUMENTI, CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI

7.1 Il capitale sociale è di euro 500.000,00 (cinquecentomila).

7.2 L'Assemblea decide, con le maggioranze previste dalla legge per le modificazioni dell'atto costitutivo, l'aumento del capitale, nel rispetto di quanto disposto al precedente articolo 5).

7.3 Possono essere conferiti beni in natura o crediti, o comunque qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di conferimenti di beni in natura o di crediti l'esperto o la società di revisione previsti a norma dell'art. 2465 C.C. dovranno essere graditi alla società.

7.4 I soci possono effettuare finanziamenti "causa mutui" alla società, effettuare apporti a fondo perduto ovvero conferimenti in conto capitale o in conto futuro aumento capitale, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio presso il pubblico.

Detti apporti potranno essere effettuati anche non proporzionalmente alla rispettiva partecipazione al capitale sociale e saranno infruttiferi di interessi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci. Si applica in ogni caso l'art.2467 C.C.

#### ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

8.1 Possono essere Soci esclusivamente il Comune di Ferrara, nonché enti e società da questi totalmente controllati, anche indirettamente, e/o enti e società comunque vincolati per legge o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

#### ART. 9 EMISSIONE TITOLI DI DEBITO

9.1 La società può emettere titoli di debito.

9.2 La decisione è adottata mediante deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, nei limiti di cui

all'art. 2412 C.C. e nell'osservanza dell'art.2483 C.C..

#### ART. 10 DECISIONI DEI SOCI - L'ASSEMBLEA

10.1 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare con metodo collegiale.

10.2 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti **Norme sul funzionamento della società** ~~statute~~, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo e il socio che rappresenti almeno un quinto del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. A tal fine l'Organo Amministrativo ovvero il socio che rappresenti almeno un quinto del capitale sociale possono richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea già convocata fino a quattro giorni prima rispetto al giorno previsto per la convocazione.

10.3 Sono riservate alla competenza assembleare le decisioni quando vi sia un conflitto di interessi tra l'Organo Amministrativo e la società.

10.4 Ha diritto di intervenire all'assemblea ogni socio non moroso che risulti dal competente Registro delle Imprese; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società.

#### ART. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

11.1 L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, anche per fax o posta elettronica, di cui sia assicurato il ricevimento, inviata a tutti i soci a cura dell'Organo Amministrativo.

In caso di inattività o assenza dell'Organo Amministrativo, la comunicazione dovrà essere effettuata dal socio che rappresenti almeno un quinto del capitale sociale.

11.2 La comunicazione dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro Imprese (o indirizzo e-mail comunicato) e dovrà indicare il giorno, luogo, ora dell'adunanza e le materie da trattare.

11.3 Il socio potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società. In tale delega dovrà essere indicato il nome del delegato.

11.4 Anche senza formalità per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli organi sociali

e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

#### ART. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI - FUNZIONAMENTO

12.1 L'assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

12.2 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico.

12.3 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio.

12.4 L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo i casi di modificazione dell'atto costitutivo, oppure il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, in cui occorre il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, salvo i diversi quorum obbligatori previsti dalla legge.

12.5 E' ammessa la possibilità che l'assemblea si tenga in audio/video conferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali i partecipanti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

12.6 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior

termine, non superiore comunque a centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364 C.C..

#### ART. 13 ASSEMBLEA DEI SOCI - COMPETENZE

All'Assemblea compete:

- a) l'adozione delle decisioni di cui all'art. 2479 c.c.;
- b) la determinazione degli indirizzi a cui l'azione dell'Organo Amministrativo deve attenersi;
- c) la presa d'atto della nomina e revoca dell'Amministratore Unico effettuata ai sensi dell'art. 14 delle presenti **Norme sul funzionamento della società Statute**, ~~ex in analogia all'~~art. 2449 c.c.;
- d) la presa d'atto della nomina e revoca dell'Organo di Controllo effettuata ai sensi dell'art. 16 delle presenti **Norme sul funzionamento della società Statute**, ~~ex in analogia all'~~art. 2449 c.c.;
- e) la nomina del Revisore o della Società di revisione;
- f) la determinazione del compenso dell'Amministratore, dell'Organo di Controllo e/o del revisore, ~~eve~~ **nominati**;
- g) l'approvazione del bilancio preventivo annuale;
- h) l'autorizzazione all'Organo Amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art.15 nei modi ivi previsti;
- ~~i) l'esame e l'emissione di pareri vincolanti sulle relazioni semestrali inviate dall'Organo Amministrativo sull'andamento della gestione e sul grado di raggiungimento degli obiettivi;~~
- ~~j) i) le~~ **modifiche alle presenti Norme sul funzionamento della società Statute sociale;**
- ~~k) j) gli~~ **altri oggetti demandati inderogabilmente dalle leggi, dalle presenti Norme sul funzionamento della società statute e quelli che l'Organo Amministrativo o un quinto dei soci o il Collegio Sindacale/Sindaco Unico riterranno opportuno sottoporre all'Assemblea medesima.**

#### ART. 14 - AMMINISTRAZIONE

14.1 La società è amministrata da un amministratore unico, anche persona giuridica. La nomina dell'amministratore unico è riservata ~~ex in analogia all'~~art. 2449 c.c. al Comune di Ferrara; l'amministratore unico potrà essere in qualsiasi momento revocato dall'Ente che l'ha nominato, anche

senza giustificazione alcuna; i relativi atti di nomina o revoca sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione degli stessi. Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

14.2 La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spettano all'Amministratore Unico.

14.3 All'atto della nomina, i soci determinano la durata in carica dell'amministratore, salvo che intendano effettuare la nomina sino a revoca o dimissioni.

14.4 La cessazione dell'Amministratore Unico per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito.

14.5 All'Amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio. Il compenso dell'amministratore è determinato secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 2389 c.c. e dalle altre leggi e regolamenti applicabili, nel rispetto della normativa fiscale e finanziaria vigente applicabile; è in ogni caso escluso corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì escluso corrispondere trattamenti di fine mandato.

#### Art. 15 - POTERI E COMPITI ORGANO AMMINISTRATIVO

15.1 All'organo amministrativo sono affidati tutti i più ampi poteri per il compimento degli atti di amministrazione della società nell'ambito di quanto previsto dai bilanci e programmi preventivi approvati dall'assemblea, che non siano dalla legge o dalle presenti Norme sul funzionamento della Società ~~queste~~ ~~statute~~ riservati all'assemblea dei soci.

15.2 In special modo, l'Organo Amministrativo, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio d'esercizio predispone il Bilancio Previsionale contenente la definizione dei piani economici, patrimoniali e finanziari, da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

15.3 Saranno sottoposti alla preventiva autorizzazione



dell'Assemblea dei soci i seguenti atti:

- a) Contratto di Servizio inerente i servizi di cui all'art. 4.1 delle presenti **Norme sul funzionamento della società** ~~statute~~;
- b) costituzione di nuove società e acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie;
- c) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda.

~~15.4 L'Organo Amministrativo approva semestralmente una relazione - da trasmettere ai Soci e ai/l Sindaci/Sindaco entro 30 giorni - sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società, fornendo inoltre specifica informazione in merito all'adozione degli atti autorizzati dall'Assemblea e delle ricadute dei medesimi sull'attività gestionale. Provvede inoltre ad informare i soci di ogni evento o situazione che ritenga utile portare allo loro attenzione.~~

~~15.5 L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale con il compito di provvedere alla gestione operativa della Società, determinandone i poteri e le attribuzioni.~~

#### ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO **E REVISORE**

16.1 La società ~~può dotarsi~~ **si dota** di un Organo di controllo e/o di un revisore ai sensi di legge.

La nomina **e revoca** dei membri dell'Organo di Controllo, in forma di Collegio Sindacale composto da tre effettivi e due supplenti, compreso il Presidente, o in forma monocratica (Sindaco Unico), è riservata ~~ex~~ **in analogia all' art. 2449 c.c. al Comune di Ferrara; i relativi atti di nomina o di revoca sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dei medesimi.**

**La nomina dell'Organo di controllo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata.**

**Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato**

vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

L'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine dell'Organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è ricostituito.

L'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale ed in tal caso tutti i componenti devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

16.2 Qualora, in alternativa al Sindaco Unico/Collegio sindacale, vengano nominati per la revisione legale un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

16.3 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

16.4 Il compenso dei membri dell'Organo di Controllo e/o di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, nei limiti e secondo i criteri determinati dalle leggi e regolamenti applicabili.

#### ART. 17 ESERCIZI SOCIALI

17.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, nei limiti indicati dall'art. 2478 bis c.c.

#### ART. 18 UTILI

18.1 Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale

sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

#### ART. 19 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

19.1 La società può essere sciolta anticipatamente per l'esaurimento dei suoi scopi, per l'impossibilità di realizzarli e nelle altre ipotesi previste dalle **presenti Norme sul funzionamento della società e Statute** e/o dalla legge, con deliberazione dell'Assemblea.

19.2. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procede alla nomina dei liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la parte spettante a ciascun socio. Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si fa riferimento alle norme espressamente previste per la liquidazione delle società a responsabilità limitata di cui agli artt. 2487 ss. c.c..

19.3. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri della Società viene ripartito tra i singoli soci in ragione della quota di partecipazione.

#### ART. 20 CONTROLLO DEI SOCI **ENTI PUBBLICI**

20.1 I soci **Enti Pubblici** esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nelle ~~seguenti~~ forme e modalità **decise periodicamente dai medesimi nei propri atti e strumenti di programmazione.**

**Il controllo analogo è altresì esercitato:**

a) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea al compimento di atti di competenza dell'Organo Amministrativo previste nelle **presenti Norme sul funzionamento della società** ~~statute~~ agli artt.4.6 e 15.3;

~~b) mediante la previsione all'art. 13 del presente statuto di formulazione di pareri vincolanti dell'Assemblea sulle relazioni semestrali inviate dall'Organo Amministrativo sull'andamento della gestione e sul grado di raggiungimento degli obiettivi;~~

~~e) mediante l'esame della relazione semestrale di cui all'articolo 15.4;~~

**b)** mediante la previsione statutaria dell'art. 5, che statuisce che il capitale della società deve permanere pubblico al cento per cento, e dell'art. 8 che prevede lo stesso per i trasferimenti di partecipazioni;

c) mediante la previsione della nomina - e revoca - pubblica diretta dell'Organo Amministrativo ~~e~~ **in analogia all'art. 2449 c.c.**, come previsto all'art. 14 delle presenti **Norme sul funzionamento della società Statute**.

#### ART. 21 DISPOSIZIONI GENERALI

21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti **Norme sul funzionamento della società statute** si fa espresso riferimento alle vigenti norme di Legge in materia di società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle per le società per azioni, oltre alla normativa applicabile del settore farmaceutico **e al D. Lgs. 175/2016 (T.U. Partecipate) per le parti applicabili**.